



COMUNE di
COCCAGLIO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/12/2025

Sommario

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 Presupposto dell’Imposta.....	3
Art. 3 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari	3
Art. 4 Misura dell’imposta.....	3
Art. 5 Esenzioni	4
Art. 6 Obblighi di comunicazione e versamenti.....	4
Art. 7 Disposizioni in tema di accertamento	5
Art. 8 Sanzioni.....	5
Art. 9 Riscossione coattiva.....	6
Art. 10 Rimborsi e contenzioso.....	6
Art. 11 Tutela dei dati personali.....	6
Art. 12 Disposizioni transitorie e finali	6



Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art.4 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale".
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture e le sanzioni applicabili.

Art. 2 Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive definite dalla legge regionale in materia di turismo di qualsiasi ordine e grado. Il gettito è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Coccaglio, in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione, recupero e promozione dei beni culturali e ambientali locali, nonché per l'istituzione ed il potenziamento di servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Coccaglio (BS). Per strutture ricettive si intendono anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Coccaglio, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Qualora il periodo di soggiorno dovesse protrarsi oltre i 10 giorni, l'imposta sarà dovuta solo per i primi 10 giorni.

Art. 3 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 comma 2 e non è residente nel Comune di Coccaglio.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. I gestori sono altresì responsabili degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi del D.L. 34/2020, art. 4 c. 3, il gestore della struttura è responsabile in solido delle somme non versate.

Art. 4 Misura dell'imposta

1. La Giunta stabilisce annualmente l'imposta per ogni singola tipologia di struttura, secondo quanto previsto al comma successivo. In caso di mancata deliberazione entro i termini normativi si intendono confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.
2. La misura dell'imposta è stabilita entro il limite massimo dell'importo riportato, per ciascuna categoria di esercizio, nell'allegato A al presente regolamento. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico o prezzo del soggiorno.
3. L'imposta di Soggiorno si applica ai singoli pernottamenti di ciascun soggetto passivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.



Art. 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) Minori fino al quattordicesimo anno di età compreso;
- b) Il personale che alloggia nella struttura ricettiva, ove svolge attività lavorativa;
- c) Studenti non residenti, che soggiornino a Coccaglio per documentati motivi di studio;
- d) Soggetti con disabilità certificata e, se accompagnati, un solo accompagnatore per soggetto maggiorenne con disabilità; entrambi i genitori in caso di minori con disabilità;
- e) Appartenenti alle forze dell'ordine, vigili del fuoco e componenti delle associazioni di volontariato regolarmente accreditate presso il Comune di Coccaglio che soggiornino sul territorio comunale per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità.
- f) I malati che debbono effettuare visite mediche o terapie in realtà ambulatoriali o ospedaliere per ragioni sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di minori, l'esenzione è estesa a due accompagnatori per ogni paziente;
- g) Il personale appartenente alle forze di Polizia statale e locale ad ordinamento civile e militare quali polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco nello svolgimento delle attività di ordine e sicurezza pubblica;

L'esenzione, salvo quanto previsto dalla lettera d) del precedente periodo, non si applica all'eventuale nucleo familiare.

2. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di residenza, di salute o lavorativo.
3. La Giunta comunale ha la facoltà di identificare con proprio atto ulteriori categorie di aventi diritto all'esenzione in caso di eccezionali situazioni di emergenza sanitaria e/o calamità naturali sul proprio territorio.

Art. 6 Obblighi di comunicazione e versamenti

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, in appositi spazi leggibili nei propri locali.
2. Entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di ospiti che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, unitamente al relativo periodo di permanenza, il numero di soggetti esenti ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché altre eventuali informazioni utili ai fini del controllo del calcolo della stessa.
3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, i gestori sono obbligati, ai sensi della sentenza 22/2016/QM della Corte dei Conti, a comunicare il rendiconto della gestione. Analogamente, ai sensi del D.L. 34/2020 - art. 180, comma 3-, convertito nella legge 77/2020, i gestori devono rendicontare le somme trattate nell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Il gestore della struttura ricettiva provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art. 1, il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di quietanza.
5. Il gestore non invia al Comune le quietanze relative ai singoli ospiti, bensì è tenuto a conservarle per cinque anni unitamente alle dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.



6. Le somme riscosse a titolo d'imposta dalla struttura nel corso di ciascun mese solare devono essere versate entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare. Il versamento delle somme di cui sopra deve avvenire con le modalità indicate dal Comune di Coccaglio. Qualora le somme da riversare di competenza di un trimestre risultino inferiori ad € 12,00, la somma confluirà nel riversamento del trimestre successivo.

Art. 7 Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può: a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

Art. 8 Sanzioni

1. Alle violazioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo la disposizione del presente articolo salvo quelle previste nei commi successivi.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, nonché dal gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, la disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta, infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 comma 2 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione annuale e trasmissione della stessa agli uffici comunali competenti alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dall'art. 5 (Esenzioni), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 1 dell'art. 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni



di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Le dichiarazioni periodiche devono essere comunicate anche qualora la struttura non abbia ospitato turisti, o abbia ospitato solo turisti rientranti nelle categorie di esenzione di cui all'art. 5 del presente regolamento, ancorché in tal caso non saranno previsti versamenti.

Art. 9 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Art. 10 Rimborsi e contenzioso

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00.

4. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 11 Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso, derivante dall'applicazione del presente Regolamento, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento 2016/679/UE.

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art.4, comma 3 del D.lgs. n.23 del 2011.

3. Nel caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti norme tributarie.



5. Il presente regolamento sarà pubblicato, ai sensi di legge, nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

6. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.



ALLEGATO A

Strutture alberghiere:

TIPOLOGIA	IMPORTO MASSIMO IMPOSTA
1 stella, 2, 3 stelle	€ 1,00
4 e 5 stelle	€ 1,50

Campeggi:

TIPOLOGIA	IMPORTO MASSIMO IMPOSTA
Campeggio	€ 1,00
Area di sosta attrezzata	€ 0,50

Strutture extra alberghiere:

TIPOLOGIA	IMPORTO MASSIMO IMPOSTA
Bed & Breakfast	€ 1,00
Residence	€ 1,00
Agriturismo	€ 1,00
Affittacamere, foresterie	€ 1,00
Case e appartamenti per vacanza	€ 1,00

